

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Ipotesi CIA 07 Ottobre 2016 – Area COMPARTO

La presente Relazione è redatta conformemente alle disposizioni contenute all'art. 40 comma 3 – sexies del D. Lgs. n. 165/ 2001, in riferimento all'ipotesi di contratto integrativo aziendale per l'Area del Comparto, ~~siglato il giorno 07/10/2016~~, ai fini della definizione delle somme da destinare al finanziamento delle Progressioni Economiche Orizzontali.

Si rappresenta che, ai sensi della Circolare MEF n.25 del 19/07/2012 che regola gli schemi di Relazione Illustrativa e di Relazione Tecnico – Finanziaria, il presente Contratto Integrativo Aziendale è della tipologia indicata alla 3° posizione dell'elenco puntato del paragrafo 1.3, ovvero "Contratti Stralcio su specifiche materie".

Pertanto talune parti previste dagli schemi potranno essere non pertinenti allo specifico accordo illustrato.

Essa si compone delle seguenti parti:

Modulo 1 – Aspetti procedurali e sintesi del contenuto del CIA

Modulo 2 – Articolato del CIA.

Modulo 1 - Relazione Illustrativa

Data Sottoscrizione		07 Ottobre 2016	
Decorrenza		Anno 2016	
Composizione Delegazione Trattante		Parte Pubblica	
		Presidente: Dr. Federico De Nicola	Direttore UOC Dir Amm PO
		Componente: Dr. Giuseppe Barile	Dirigente Trattamento Economico
		Componente: Dr. Carlo D'intino	Direttore UOC Igiene Allev Prod Animal
		Componente: Dr. Di Battista Giancarlo	Dirigente Medico
		Parte Sindacale	
		Soggetti Destinatari	
Materie Trattate		Progressioni Economiche Orizzontali	
Iter adempimenti procedurali e Atti propeudeutici e successivi alla contrattazione	Controllo Interno		
	Attestazione degli obblighi di legge (Parte non pertinenti allo specifico accordo illustrato)	Adozione del Piano della Performance (art.10 D.Lgs. N. 150/2009) Delibera n.153 del 15/02/2016	
		Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità ai sensi dell'art. del D.Lgs. n.33 del 18/04/2013 è adottato con delibera n. 727 del 16/07/2013	
		E' stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 del D. Lgs.n. 150/2009	
		La relazione della Performance è stata validata da parte dell'OIV in data 08/07/2016	

In riferimento agli obblighi di legge come riportato nella tabella precedente, si rappresenta che essi non sono attinenti alla materia trattata dal presente contratto integrativo aziendale ritenuto che esso riguarda esclusivamente la destinazione delle risorse per il finanziamento delle Progressioni Economiche Orizzontali e non quelle per l'erogazione della Produttività Collettiva.

Modulo 2 – Articolato del CIA

L'ipotesi di contratto integrativo siglata il 07 Ottobre 2016 per l'area del Comparto ha la finalità di definire le somme disponibili per l'integrazione di quelle già destinate al finanziamento delle Progressioni Economiche Orizzontali con i precedenti accordi siglati con le OO. SS. nell'ambito della contrattazione integrativa.

- a) La presente contrattazione integrativa aziendale è finalizzata alla definizione della quota parte di Fondo ex art.9 CCNL 2009 da destinare al finanziamento delle Fasce Economiche per il personale del Comparto.

A tal fine si adotta la procedura descritta nel Contratto Integrativo Aziendale sottoscritto il 12/11/2010, nella parte riguardante il "Regolamento per la progressione economica orizzontale" composto di numero 3 articoli con allegati numero 3 modelli di scheda di valutazione che saranno compilati a cura dei dirigenti responsabili di Unità Operativa. Le progressioni economiche, a mente del decreto legislativo 150/2009, testo vigente, possono essere previste, sulla base di quanto stabilito nei contratti collettivi nazionali ed integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili, in modo necessariamente selettivo in funzione dell'attività svolta e sulla base dei risultati conseguiti, nonché delle qualità professionali e culturali possedute ed esclusivamente nei confronti di una quota del personale.

Le risorse disponibili del Fondo ex art.9 CCNL 31/07/2009 Il B.E. per attivare la progressione economica orizzontale sono destinate nella misura di € 750.000 (Euro Settecentocinquantamila).

- b) Si fa rinvio alla Relazione Tecnico Finanziaria.

- c) La presente ipotesi di CIA non contiene alcuna disposizione abrogativa. Rimane confermato il contratto integrativo sottoscritto il 12/11/2010 che regola l'istituto delle Progressioni Economiche Orizzontali.

- d) Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

- e) Il richiamato regolamento per la progressione economica orizzontale, di cui al Contratto Integrativo Aziendale sottoscritto il 12/11/2010, intervenuto successivamente all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 150/2009, risulta attuativo delle disposizioni vigenti e ad oggi applicabili nelle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, con particolare riferimento ai contenuti rinvenibili in materia di progressioni economiche, posto che lo stesso risulta rispettoso dei principi di necessaria selettività e valorizzazione del merito sanciti dal d.lgs. n. 150/2009, come anche raccomandato con circolare Funzione Pubblica n. 7/2010. Ad oggi, non trova tuttavia applicazione, la previsione di cui all'articolo 23, comma 3, del citato decreto 150, in merito alla collocazione nella fascia di merito alta - ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera a), del medesimo decreto 150/2009 - per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualità anche non consecutive, quale titolo prioritario ai fini dell'attribuzione delle progressioni economiche, tenuto conto che la differenziazione per fasce retributive prevista dalla riforma all'articolo 19 citato, è

stata rinviata, in virtù del comma 1 dell'art. 6 del d.lgs. n. 141/2011, alla tornata contrattuale successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009 (quindi all'epoca dei futuri contratti stipulati sulla base del d.lgs. n. 150/2009).

- f) La ASL di Pescara, si pone l'obiettivo di destinare risorse economiche disponibili del fondo art. 9 CCNL 2009 al personale che per effetto delle procedure valutative attivate con regolamento già vigente e risalente alla contrattazione integrativa aziendale del 12/11/2010 rientra in posizione di graduatoria utile per le progressioni economiche orizzontali. Tale procedura risulta espletabile per effetto della cessazione a far data dal 01/01/2015, degli effetti di cui all'art. 9 comma 1 DL 78/2010 e s.m.i., riguardante le limitazioni al trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti che non può superare il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010 al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva. A tal fine è opportuno precisare che l'ulteriore finanziamento di € 750.000 sarà un costo dell'esercizio 2016 integralmente destinato a decorrere dall'01/01, ai sensi dell'art. 35 comma 4 CCNL del 07/04/1999. Facendo esplicito richiamo agli schemi della Relazione Tecnico-Finanziaria, si evidenzia che la destinazione della somma di € 750.000, trova capienza nell'importo consolidato di residuo del Fondo ex art. 9, ai sensi del predetto art. 35 comma 4 CCNL del 07/04/1999.